



Segreteria Compensazione, stato: aprile 2017 (versione 2.3)

Requisiti degli organismi di convalida e di controllo

Allegato H della comunicazione «Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera»

- > Solo gli organismi di convalida e di controllo ammessi dall'UFAM (di seguito «imprese») possono convalidare o controllare progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera secondo l'articolo 6 capoverso 1 o l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂.
- > Le imprese che intendono annunciarsi come organismo di convalida e di controllo devono soddisfare i seguenti requisiti. La Segreteria Compensazione mette a disposizione un modulo di domanda di ammissione per organismi di convalida e di controllo¹.
- > **L'impresa** è idonea a essere ammessa come organismo di convalida e di controllo per progetti e programmi di un determinato tipo di progetto se soddisfa i seguenti requisiti:
 1. si assume la piena responsabilità della qualità dei rapporti consegnati a suo nome, siano essi realizzati da esperti interni (dipendenti dell'impresa) o esterni (dipendenti di altre imprese cui è stato affidato l'incarico);
 2. designa un responsabile generale che sia dipendente dell'impresa (non sono possibili mandati esterni). Questi è la persona di contatto cui l'UFAM può rivolgersi per questioni relative alla qualità dei rapporti di convalida e di controllo elaborati dall'impresa;
 3. designa almeno un responsabile della qualità incaricato di sorvegliare l'applicazione delle procedure di garanzia della qualità all'interno dell'impresa (cfr. punto 5); questi deve essere un dipendente dell'impresa (non sono possibili mandati esterni);
 4. designa e dispone di almeno un esperto (dipendente o esterno) per ogni tipo di progetto;
 5. dispone di procedure standardizzate per la garanzia della qualità. Una breve descrizione di tali procedure deve essere allegata alla domanda di ammissione.

¹ <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/politica-climatica/compensazione-delle-emissioni-di-co2/progetti-di-compensazione-in-svizzera/organismi-di-convalida-e-di-controllo.html>

- > Sono idonei all'attività di convalida e di controllo di progetti e programmi di un determinato tipo di progetto presso un organismo di controllo e di convalida gli **esperti** che soddisfano i seguenti requisiti:
6. possiedono le competenze tecniche necessarie per eseguire l'attività di convalida e di controllo. Al presente modulo deve essere allegato un curriculum vitae. Esso deve documentare adeguate esperienze professionali, competenze, formazioni e formazioni continue che dimostrino lo sviluppo di conoscenze tecniche nel campo del tipo di progetto o in un campo simile. Inoltre, devono essere elencati due progetti di riferimento a cui l'esperto ha lavorato nel campo del tipo di progetto o in un campo simile (compresa l'indicazione del ruolo dell'esperto nel progetto e del volume di lavoro in giorni per posto a tempo pieno). Infine, deve essere dimostrata l'esperienza pratica dell'esperto nel campo della convalida e del controllo di progetti di tutela del clima, ad esempio fornendo informazioni su attività corrispondenti svolte in progetti di riferimento precedenti. **Salvo per aiutanti subalterni, l'impresa si impegna a impiegare unicamente gli esperti indicati nella domanda di ammissione per la convalida e il controllo.** Eventuali modifiche dei dati personali devono essere comunicati immediatamente per iscritto all'UFAM. Se un esperto non è ritenuto ancora idoneo, l'UFAM può esigere che, prima di assumere la piena responsabilità e di firmare i rapporti in qualità di esperto, esegua le prime 2-3 convalide o controlli di progetti o programmi del tipo di progetto corrispondente insieme al team di convalida o di controllo;
 7. espongono i principali incarichi (max. 5) assolti nell'ambito della legislazione sul clima, descrivendo le attività di verifica o di sviluppo di progetti svolte fino a quel momento, indicando il ruolo dell'esperto (dipendente o esterno) e fornendo informazioni sul contratto dell'incarico e sul committente di suddette attività;
 8. nel caso di esperti che non sono dipendenti dell'impresa, presentano all'UFAM il contratto che lega l'esperto all'impresa.
- > Il **responsabile della qualità** nominato dall'impresa deve soddisfare i seguenti requisiti:
9. nello svolgimento del suo incarico di convalida e di controllo è indipendente dall'esperto.
- Nota: in linea di principio una persona può svolgere tutte e tre le funzioni di esperto, responsabile della qualità e responsabile generale per un'impresa. Per la convalida o il controllo di un determinato progetto o programma può tuttavia intervenire solo in qualità di esperto o di responsabile della qualità. Può firmare contemporaneamente in qualità di esperto e di responsabile generale oppure di responsabile della qualità e di responsabile generale.*

Firma dei rapporti

Tutti i rapporti di convalida e di controllo redatti da un'impresa ammessa dall'UFAM e inviati a quest'ultimo devono essere firmati almeno dall'esperto responsabile della stesura, dal responsabile della qualità e dal responsabile generale. Insieme al rapporto i firmatari devono consegnare una dichiarazione scritta della loro indipendenza dal committente dell'incarico di convalida o di controllo. A tal fine la Segreteria Compensazione mette a disposizione il modulo «Dichiarazione di indipendenza dell'organismo di convalida e di controllo»². La compilazione del modulo è volontaria. L'organismo di convalida o di controllo può anche dichiarare la propria indipendenza tramite un paragrafo che presenti gli stessi contenuti direttamente nel rapporto di convalida o di controllo.

Modifica dell'organico

L'impresa ammessa come organismo di convalida e di controllo deve disporre di almeno due esperti autorizzati alla convalida e/o al controllo per tipo di progetto. Qualora uno degli esperti indicati nella domanda di ammissione, il responsabile della qualità o il responsabile generale abbandoni l'impresa o cambi il settore di attività o qualora si risolva il contratto con l'esperto esterno, l'UFAM deve esserne immediatamente informato. Se a seguito di tali cambiamenti i criteri di ammissione di cui ai punti da 2 a 4 non dovessero più essere soddisfatti, deve essere

² Il modulo può essere scaricato sul sito <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/progetti-programmi-riduzione-emissioni.html>

proposta un'alternativa per la funzione in questione; nel caso della funzione di esperto sarà necessaria anche l'autorizzazione dell'UFAM.

Indipendenza

Se accettano un incarico di convalida o di controllo, il responsabile generale, il responsabile della qualità e l'esperto incaricato devono al contempo fornire una dichiarazione scritta della loro indipendenza dal committente e dai suoi consulenti, a prescindere dai compiti che sono chiamati a svolgere nell'ambito dell'attività di convalida o di controllo.

L'impresa si impegna a non convalidare progetti o programmi in Svizzera che possono condurre a riduzioni delle emissioni computabili (in particolare progetti o programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera e progetti o programmi condotti autonomamente) o verificare rapporti di monitoraggio al cui sviluppo³ ha partecipato. Nel quadro della convalida o del controllo di progetto o programmi l'impresa si impegna inoltre a non fare capo a esperti, responsabili della qualità o responsabili generali che hanno partecipato in qualsiasi forma allo sviluppo o alla convalida dello stesso progetto o programma.

L'impresa si impegna altresì a non effettuare convalide o controlli per i committenti a nome dei quali ha partecipato allo sviluppo di progetti o programmi. Inoltre, si impegna a non convalidare o effettuare controlli di progetti o programmi per committenti per i quali ha svolto⁴ attività di consulenza o un audit al momento della definizione di obiettivi nel settore non SSQE. Tali restrizioni si applicano solo ai tipi di progetto interessati da detti contributi⁵.

L'impresa garantisce che anche l'esperto incaricato, il responsabile della qualità, il responsabile generale e l'esperto esterno soddisfano tali requisiti. L'impresa istruisce in modo adeguato gli esperti (dipendenti o esterni) e i responsabili della qualità.

Pubblicazione dei dati relativi agli organismi di convalida e di controllo ammessi

Le informazioni sugli organismi di convalida e di controllo (nome dell'impresa, esperti ammessi per tipo di progetto, responsabile della qualità, responsabile generale, persona di contatto per domande relative al mandato) sono pubblicate sul sito dell'UFAM⁶.

Tab. 1 > Elenco delle modifiche

Data	Versione	Modifica
Ottobre 2016	2.2	Precisazione dei requisiti di indipendenza dell'organismo di convalida e di controllo come pure delle persone coinvolte
Aprile 2017	2.3	Precisazione dei requisiti di indipendenza dell'organismo di convalida e di controllo come pure delle persone coinvolte

³ Sono considerati esplicitamente ma non esclusivamente come partecipazione allo sviluppo l'allestimento della documentazione di domanda e la consulenza agli autori della documentazione di domanda. L'allestimento di un rapporto di monitoraggio è anche considerato sviluppo.

⁴ Ciò concerne le imprese che forniscono consulenza al momento della definizione di obiettivi nel settore non SSQE con o senza conclusione di un contratto con l'AEnEC o l'ACT.

⁵ Un'impresa non può ad esempio convalidare un progetto A del tipo di progetto 1.1 per il committente x se ha già sviluppato il progetto B del tipo di progetto 1.1 per il committente x. Per contro, può convalidare un progetto C del tipo di progetto 7.1 per il committente x.

⁶ <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/politica-climatica/compensazione-delle-emissioni-di-co2/progetti-di-compensazione-in-svizzera/organismi-di-convalida-e-di-controllo.html>